

REGOLAMENTO
CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Deliberazione Consiglio Comunale n° _____ del _____

PARTE I

DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 1

Istituzione del canone - Regolamento

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Il presente regolamento disciplina:

A). Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni/autorizzazioni relative a :

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari, di distribuzione carburanti ; occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) i criteri di determinazione del canone;

D) le agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è

altresi applicabile alle tende degli esercizi pubblici e commerciali a condizione che le stesse non siano appoggiate o infisse al suolo.

5. Il canone non è applicabile per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente o al demanio Statale, nonché, le occupazioni sottostanti il suolo con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 3

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 4

Accertamento e riscossione del canone

1. Il servizio di accertamento e riscossione del canone è effettuato in gestione diretta.

2. Il Consiglio comunale può, con apposito provvedimento, affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone.

PARTE II

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 5

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, spazio soprastante e sottostante il suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette rispettivamente a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 6

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante

il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché le occupazioni realizzate in occasione di fiere, feste religiose e civili, manifestazioni aventi carattere occasionale, ecc.. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 7

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale per le concessioni, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti pubblici di cui all'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

4. Ove per la concessione della stessa area siano presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dell'area antistante i negozi stessi.

Art. 8

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

4. La Giunta comunale individua, con proprio provvedimento, i motivi o le situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, di cui al precedente comma 1, che impediscano il rilascio della concessione o autorizzazione, nonché detta criteri cui conformarsi per il rilascio dei pareri dei competenti uffici.

Art. 9 Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 7, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ai fini dell'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 10 Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve allegare la nota di determinazione analitica del canone di concessione agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 11

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione, in carta legale, o di autorizzazione, in carta semplice, è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione

2. Per le occupazioni di carattere permanente è competente per la ricezione dell'istanza, l'istruttoria del procedimento e il rilascio del provvedimento di concessione, il dirigente del Settore Patrimonio. Quest'ultimo, a norma del comma 5 dell'art.9 del presente Regolamento, provvederà ad acquisire i pareri di carattere tecnico del Dirigente del Comando Polizia Municipale e del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per le occupazioni temporanee è competente per la ricezione dell'istanza, l'istruttoria del procedimento e il rilascio del provvedimento di autorizzazione, il dirigente del Comando di Polizia Municipale.

4. Per le occupazioni riguardanti il sottosuolo e soprassuolo è competente per la ricezione dell'istanza, l'istruttoria del procedimento e il rilascio del provvedimento di autorizzazione, il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. I dirigenti, di cui ai commi 2, 3 e 4, trasmetteranno copia delle autorizzazioni rilasciate al Settore delle Entrate.

6. L'autorizzazione o concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura sotto la sua responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Art. 12

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 13

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e

documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario è obbligato a non creare pericolo per i pedoni, a lasciare libero l'ingresso di negozi, case e cortili e a non intralciare il transito sui marciapiedi, a tenere costantemente pulita l'area o gli spazi assegnati, a non occupare un posto diverso da quello indicato nell'autorizzazione o concessione.

6. E' fatto, infine, divieto al concessionario di alterare in alcun modo gli spazi o aree occupati, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione, il selciato o il terreno, a meno di esplicita e formale autorizzazione dell'autorità comunale, fermo restando il diritto del comune di ottenere il ripristino.

Art. 14

Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione può essere revocato, modificato o sospeso in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Le concessioni o autorizzazioni relative alle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo possono essere revocate solo per necessità di pubblici servizi.

3. La revoca della concessione o autorizzazione dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi, entro sei mesi dalla richiesta di restituzione della stessa. Tale richiesta deve improrogabilmente avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di notifica della revoca.

4. Le concessioni o autorizzazioni possono essere temporaneamente sospese per ragioni di ordine pubblico o pubblica utilità. Per la sospensione di concessioni non superiore ad un mese e per la sospensione delle autorizzazioni convenzionate fino a tre giorni non si ha diritto ad alcuna restituzione di somma. Le sospensioni superiori ai termini predetti danno diritto, a richiesta, alla restituzione del canone proporzionato al periodo di tempo della sospensione.

5. In caso di revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione o concessione il concessionario è sempre obbligato a sgombrare l'area o lo spazio occupato e al ripristino dei luoghi.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

7. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art. 15

Decadenza dalla concessione /autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

c) reiterate violazioni relative al versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 16

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 17

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. La concessione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Comune può, a sua volta, con provvedimento motivato, non rinnovare la concessione, comunicando tale volontà all'interessato entro il medesimo termine.

2. Le occupazioni temporanee sono prorogate a seguito di regolare richiesta da parte dell'interessato.

Art. 18

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 19

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 34 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE III

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 20

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le concessioni scadono il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del rilascio.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. Sono concesse a giorni ed a fasce orarie.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 21

Suddivisione del territorio comunale - Classificazione

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento, di classificazione delle strade ed aree pubbliche.
2. Le strade di nuova realizzazione, in attesa della loro classificazione, sono da ritenersi collocate nella terza categoria.
3. Il canone per le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa è calcolato con la tariffa della categoria maggiore.
4. Tutti gli spazi e le aree non classificati sono considerati di categoria uguale a quella della strada di categoria più alta adiacente agli spazi ed aree stesse.
5. Le strade del centro storico sono classificate nella terza categoria.
6. Le aree mercatali su pubbliche strade o piazze sono classificate nella seconda categoria.
7. Le aree mercatali "chiuse" sono classificate nella terza categoria.

Art. 22

Commisurazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 metri quadrati

4. Per le occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali, religiose, senza scopo di lucro, da associazioni ed enti riconosciute, fino a 50 metri quadrati, non sono soggette a canone.

5. Non sono parimenti, soggette a canone le occupazioni inferiori al metro quadrato.

6. Il canone è determinato tenuto conto della tariffa base per le occupazioni permanenti o temporanee, del coefficiente e di eventuali agevolazioni. La tariffa base è riferita alla prima categoria.

PARTE IV

OCCUPAZIONI PERMANENTI.

PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

Art. 23

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base del canone stabilito calcolato con le modalità previste dall'articolo 22:

a) occupazioni del suolo comunale, equivalente alla tariffa base;
b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alla lettera a) è ridotta al 50 per cento.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 2, comma 4, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.

3. Per i passi carrabili, ubicati sul lato ove vige il divieto di sosta, la tariffa base è ridotta al 50 per cento.

4. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq. due.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ed è calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

5. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non consente alcuna opera né esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

8. Le occupazioni di suolo per la posa di sedie e tavolini da parte di pubblici esercizi ed esercizi commerciali possono essere considerate a carattere permanente.

9. Le occupazioni di suolo per l'attività dell'edilizia possono essere considerate permanenti per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio della concessione edilizia. Decorso tale termine la concessione assume carattere temporaneo.

PARTE V

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE.

Art. 24 Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.

2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alla tariffa base giornaliera:

a) occupazioni del suolo comunale, equivalente all tariffa base giornaliera;
b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) è ridotta al 50 per cento.

3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.

4. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, religiose, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è cumulabile con quella prevista dal comma 1 del presente articolo.

PARTE VI

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Art. 25 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranea nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

PARTE VII

**TARIFFE – COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA –
AGEVOLAZIONI – DETERMINAZIONE CANONE**

Art. 26

**Determinazione tariffe per l'applicazione del canone occupazione
suolo ed aree pubbliche**

1. Le tariffe della seconda categoria e della terza categoria sono commisurate, rispettivamente, al 70 per cento e al 50 per cento di quelle della prima categoria corrispondente alla tariffa base.

2. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione la misura della tariffa base per le occupazioni permanenti e la misura della tariffa base riferita alle occupazioni temporanee. Le tariffe sono adottate, ogni anno, entro il termine di scadenza previsto dalla legge ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

3. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 27

Determinazione della misura di tariffa base

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare è pari al 100 per cento della tariffa base;

B) Le occupazioni temporanee ad ore, anche non continuative, vengono autorizzate per fasce orarie e commisurate nelle seguenti misure percentuali della tariffa giornaliera:

1^ fascia, dalle ore 0.01 alle ore 6.00 per complessive ore 6: 10 per cento;

2^ fascia, dalle ore 6.01 alle ore 15.00 per complessive ore 9: 50 per cento;

3^ fascia, dalle ore 15.01 alle ore 24.00 per complessive ore 9: 40 per cento.

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro Quadrato è pari al 100 per cento della tariffa base.

Art. 28

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura della tariffa base.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 29 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,5 e superiore a 1,5.

Art. 29

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate
dai titolari delle concessioni/autorizzazioni**

OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

- 1) passi carrabili : 1
- 2) passi carrabili posti sul lato di strada ove vige il divieto di sosta: 1
- 3) passi carrabili non utilizzati: 1
- 4) spazi soprastanti e sottostanti: 1
- 5) tende : 1
- 6) parcheggi pubblici: 1
- 7) aree mercato: 1
- 8) distributori di carburante: 1
- 9) impianti pubblicitari: 1
- 10) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: 1
- 11) commercio in forma itinerante: 1
- 12) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia: 1
- 13) cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi: 1
- 14) suolo attività edilizia: 1
- 15) suolo per posa sedie e tavolini pubblici esercizi ed esercizi commerciali: 1
- 16) suolo: 1
- 17) _____

Art.30

Criteria ordinari di determinazione del canone

1.La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura annuale della tariffa base, riferita all'occupazione di suolo comunale, tenuto conto della classificazione delle strade e di eventuali agevolazioni, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'articolo 29. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o metri lineari.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1 lettera A).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base, riferita all'occupazione di suolo comunale, prevista a giorno, tenuto conto della classificazione delle strade, delle agevolazioni e della eventuale fascia oraria, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'articolo 29. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati e per i giorni.

Art.31

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale , nonché con impianti e manufatti di vario genere , compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc. la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in Lire 1.000 (mille) per utente .

2.La misura del canone non può essere in ogni caso inferiore a Lire 1.000.000 (unmilione) . La medesima misura di Lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

PARTE VIII

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE- TIPOLOGIE

Art. 32

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto

dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranea nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

5) Occupazioni con insegne pubblicitarie su pali

Per le occupazioni con insegne pubblicitarie su pali, la superficie soggetta a canone è forfetariamente determinata in metri quadrati uno di suolo pubblico.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. Tuttavia è consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata riferita alla fascia oraria

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione nel caso in cui venga occupato interamente il suolo. Al medesimo atto di

autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

PARTE IX

ESENZIONI – SANZIONI – ACCERTAMENTI – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art.33 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c del Tesoro Unico delle imposte sui redditi (DPR. 22.12.1986 n.917), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi assegnati;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci.
- h) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 50 metri quadrati;
- i) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica;
- j) le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche il cui canone è non superiore a lire 20 mila;
- k) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico purché non appoggiate o infisse al suolo medesimo;
- l) le occupazioni, patrocinate dal Comune, realizzate per finalità sportive, culturali e ricreative senza scopo di lucro.

Art.34 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100 per cento del canone. (Sez. I e II Capo I Legge 24.11.1981 n° 689).

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data prevista dal regolamento.

Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta alla misura del 25% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione / autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art.35

Accertamenti, riscossione coattiva

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione / autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi motivati, con invito a adempiere nel termine di 60 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art.52, comma 6 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, mediante la procedura prevista dal DPR 29/09/73 n.602 se affidata ai Concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR 28/01/88 n.43, ovvero mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910 n.639 se svolta in proprio dal Comune o dai soggetti di cui alla lettera b), comma 5 del medesimo art.52.

Art.36

Funzionario responsabile

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

PARTE X

PAGAMENTO DEL CANONE - RIMBORSI

Art.37

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento, con l'apposito modello, a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee, il pagamento del canone è contestuale al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

3. Per le annualità successive al rilascio della concessione per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato nel mese di gennaio.

4. Per le occupazioni temporanee occasionali il pagamento del canone è effettuato mediante versamento diretto agli agenti esattori.

5. Per importi superiori a lire 500 mila il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee aventi carattere ricorrente e comunque con scadenza al 31 dicembre, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in quattro rate, senza interessi, di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

6. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse, previo versamento del canone per le scadenze già maturate.

7. Gli interessati possono richiedere il rimborso, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, delle somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali vigenti.

PARTE XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ENTRATA IN VIGORE

Art.38

Disciplina

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate. Il titolare tuttavia può ottenerne il rinnovo semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. La scadenza di gennaio per il pagamento della rata e del canone annuale relativo all'anno 1999 è prorogata al 30 aprile 1999.

3. Nel medesimo termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già versati e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.

4. Per l'anno 1999 restano valide le modalità di versamento del canone previste dal D.L. 31 gennaio 1995 n°26, convertito, con modificazione, nella legge 29 marzo 1995, n°95.

5. I versamenti già effettuati a fronte di tipologie di occupazione non soggette a canone saranno rimborsati a richiesta dell'interessato.

Art. 39
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

PRIMA CATEGORIA

- viale Giovanni Amendola
- via Apollo XI
- via della Bonifica
- via Ceffato
- viale Eburum
- via Vincenzo Giudice
- via Generale Gonzaga
- via Italia
- piazza Madonna delle Grazie
- via Madonna del Soccorso
- via Giacomo Matteotti
- piazza Carlo Mustacchio
- via Nazionale
- via Umberto Nobile
- via don Michele Paesano
- viale Paestum
- via della Piana
- via Pio XII
- piazza della Repubblica
- corso Matteo Ripa
- via Carlo Rosselli
- via San Berardino
- via San Giovanni
- via Giovan Battista Vignola
- via Vittorio Veneto

SECONDA CATEGORIA

- via fratelli Adinolfi
- via Vincenzo Aita
- via Giuseppe Albano
- largo Aristotele
- via padre Giovanni Aromatizi
- largo don Biagio Barone
- via Vincenzo Bellini
- piazzale Enrico Berlinguer
- piazza Borgo
- largo Bruno Buozzi
- via Bruno Buozzi
- via Caduti di Bruxelles
- via Caduti civili di Campagna
- via Caduti in guerra
- via maestri Calabrese e Lambertino
- via Cefalonia

- via fratelli Cervi
- via Paolo Cestaro
- via Federico Chopin
- via Cristoforo Colombo
- piazzale Benedetto Croce
- via Felice Cuomo
- via Sofia e Francesco Cuomo
- via Cupe Superiore
- via Antonio D'Arco
- via Nicola De Cristofaro
- via Alcide De Gasperi
- via Francesco Desiderio
- via Rodrigo Gomez De Silva
- via Giuseppe Di Vittorio
- viale Epitaffio
- via Europa
- piazzale Ferrovia
- piazzale Ugo Foscolo
- viale Ugo Foscolo
- via Carmine Fulgione
- via Giuseppe Fulgione
- via Jurij Gagarin
- via Mario Garuglieri
- via Giovanni Paolo I
- via Giovanni XXIII
- via Antonio Gramsci
- via Luigi Imperato
- via fratelli Kennedy
- via Giuseppe La Francesca
- via Vito Laudati
- via Lenin
- via Leone XIII
- via Ignazio Lodato
- piazzale Riccardo Lombardi
- via Ludovico Ludovici
- via Marco Aurelio
- via Paolo Masillo
- via Enrico Mattei
- via don Michele Mauro
- piazzale Giuseppe Mazzini
- piazza Molinello
- piazzale Pietro Nenni
- via Orazio
- via Vincenzo Paesano
- via Mario Pagano
- via Antonio Panico
- via Polo VI
- via Parmenide

- via Enrico Perito
- via Alessandro Pertini
- via Pescara
- via Lucio Petrone
- traversa Luigi Pezzullo
- via Picentino
- piazza Pietro da Eboli
- via Pio IX
- via padre Pio
- via Pitagora
- via Platone
- via Po
- via 4 giornate di Napoli
- via 4 novembre
- piazza Regione Campania
- via Francesco Romano
- via Riccardo Romano
- 1^ traversa Riccardo Romano
- via Gioacchino Rossini
- via Andrea Sabatini
- via Sacro Cuore
- via Salerno
- via don Emiddio Sansone
- via San Cataldo
- via San Domenico Savio
- via San Gregorio VII
- via San Vito Martire
- via Santa Maria di Costantinopoli
- via Rocco Scotellaro
- via Scuola Eleatica
- via Seneca
- via Serracapilli
- piazza Tito Flavio Silvano
- via Giacomo Sisto
- via Socrate
- via Ferdinando Sparano
- via fratelli Sparano
- via Francesco Spirito
- via Spirito Santo
- via Stati Uniti d'America
- via Luigi Sturzo
- viale Tavoliello
- via Arturo Toscanini
- via Filippo Turati
- via Unione Sovietica
- piazza 25 aprile
- via Donato Vestuti
- via Leonardo Da Vinci

- via Alfonso Visconti
- via Zenone

TERZA CATEGORIA

- Tutte le altre strade non comprese nelle precedenti categorie.
- Centro storico
- Aree mercatali “chiuse”

Comune di Eboli

Settore tributi

Al Signor Sindaco
All'Assessore alle Finanze
All'Assessore all'Urbanistica
Al Comandante Polizia Municipale
Al Responsabile U.T.C.
Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Istituzione Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Proposta di regolamento.

Trasmetto alle SS.LL. proposta di Regolamento di cui all'oggetto, da approvarsi entro il 31.03.1999 con decorrenza 01.01.1999 (D.L.vo 446/97).

Nella suddetta proposta sono state ridefinite le procedure di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

In base a tale proposta le fattispecie di occupazione sono sottoposte al pagamento di un canone, avente natura patrimoniale, riferito alla mancata utilizzazione, da parte della collettività, di spazi ed aree pubbliche concesse a soggetti privati.

Le uniche proposte modificative rispetto al precedente regolamento della "Tassa", riguardano l'abolizione del canone per le occupazioni realizzate con tende da parte degli esercenti pubblici e commerciali e il diverso assoggettamento al canone dei passi carrabili.

Sono state riproposte le medesime agevolazioni del precedente regolamento, al fine di garantire il gettito degli anni precedenti, salve le modifiche sopra citate.

E' stato, altresì, proposto che le occupazioni di suolo per tavolini e sedie e per le impalcature destinate alle attività edilizie abbiano esclusivo carattere temporaneo.

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo non sono state previste, tranne che per le occupazioni con cavi e condutture da parte di aziende erogatrici di servizi pubblici.

Sono stati previsti, infine dei coefficienti di valutazione economica (cioè riferiti al tipo di attività che presuppone l'occupazione) delle occupazioni per la conseguente determinazione della misura da parte del Consiglio.

Le tariffe sono state, allo stesso modo impostate secondo le due categorie precedenti: permanente e temporanea.

All'uopo si rappresenta di seguito la tabella relativa alle superfici iscritte a ruolo per tipologia di occupazione:

		Mq
1	Occupazione suolo	604
2	Tenda	426
3	Tabacchi	45
4	Accesso	25
5	Passo carrabile	316
6	Insegna	14
7	Mercati rionali	totale: 9825
	a) Rione della Pace- b) via La Francesca- c) Piazza XXV Aprile	

COMUNE DI EBOLI

SETTORE TRIBUTI

PROSPETTO TARIFFE VIGENTI SUDDIVISE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1 – SUOLO	lire	81.000	al metro quadro
2 – SPAZI	lire	40.500	al metro quadro
3 – SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	lire	500.000	al chilometro lineare
4 – ALLACCIO	lire	50.000	
5 – SEGGIOVIE	lire	200.000	fino a 5 chilometri
a) maggiorazione	lire	40.000	
6 – DISTRIBUTORI CARBURANTI			
a) centro abitato	lire	132.000	
b) zona limitrofa	lire	81.000	
c) sobborghi	lire	45.000	
d) frazioni	lire	22.000	
7 – DISTRIBUTORI TABACCHI			
a) centro abitato	lire	45.000	
b) zona limitrofa	lire	30.000	
c) sobborghi	lire	22.000	

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1 – SUOLO	lire	8.000	al metro quadro
2 – SPAZI	lire	40.500	al metro quadro
3 – SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	lire	50.000	fino a un chilometrico